

## COMMISSIONI RIUNITE

## ESTERI (III) - INDUSTRIA (XII)

## 1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE  
SEVERINO CITARISTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		FERRARI MARTE . . . . .	8, 18
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	8, 17
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		GIOVANNINI ELIO . . . . .	6
Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1618) . . . . .	3	GRASSUCCI LELIO . . . . .	17
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 7, 10, 18	MASINA ETTORE, <i>Relatore per la III Commissione</i> . . . . .	5, 8
ABETE GIANCARLO, <i>Relatore per la XII Commissione</i> . . . . .	3, 7	PETRUCCIOLI CLAUDIO . . . . .	7, 10
CERRINA FERONI GIAN LUCA . . . . .	17	SANESÈ NICOLA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	9, 10
CHERCHI SALVATORE . . . . .	5	<b>Votazione segreta:</b>	
		CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i> . . . . .	18

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Ferrari Silvestro, Merloni e Rocelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Caccia, Savio e Astori.

**Discussione del disegno di legge: Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (Approvato dal Senato) (1618).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini », già approvato dal Senato nella seduta del 18 aprile 1984.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: che venga verificato il raccordo tra le disposizioni recate dal quinto comma dell'articolo 19 e quanto previsto dalla legge del 30 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli); che venga precisato che le norme di attuazione previste dall'articolo 21 hanno natura regolamentare e che, pertanto, non è possibile configurare alcuna delega legislativa al Governo.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole osservando che l'articolo 15, terzo comma, contiene un rinvio improprio alla legge finanziaria, trattandosi di questione attinente alla gestione del fondo e, dunque, estranea alle materie proprie della stessa legge finanziaria.

Il relatore per la XII Commissione, onorevole Abete, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO ABETE, *Relatore per la XII Commissione*. Signor presidente, le Commissioni XII industria e III esteri hanno al loro esame il disegno di legge n. 1618 contenente norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini. Tale disegno di legge, presentato al Senato dal Governo nell'ottobre 1983, è stato approvato nella seduta del 18 aprile 1984 ed è stato successivamente trasmesso alla Camera per l'esame successivo.

È opportuno ricordare, affinché ciò costituisca un incentivo ad un rapido esame del provvedimento, che il Senato aveva già approvato tale disegno di legge nella scorsa legislatura, ma il suo *iter* non poté essere concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il Governo ha ripresentato lo stesso articolato precedentemente approvato e, pertanto, l'*iter* del provvedimento risulta abbreviato ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. Rispetto a quello presentato dal Governo, il testo approvato dalla Commissione e, successivamente, dall'Assemblea del Senato, presenta poche e non determinanti modifiche. Si tratta, piuttosto, di qualche miglioramento e perfezionamento. Ciò non significa che il provvedimento risolva i problemi relativi all'obiettivo di consentire all'Italia di operare nel settore dell'esplorazione e della coltivazione delle risorse minerarie nelle aree marine internazionali in condizioni di parità con gli altri paesi industrializzati dell'occidente.

In effetti, la soluzione che il disegno di legge prevede è pur sempre provvisoria e transitoria. Il quadro giuridico en-

tro cui si è svolta la ricerca delle risorse minerarie in acque internazionali è stato caratterizzato da una normativa in fase di evoluzione e la bozza di trattato internazionale elaborata nel 1982 in sede di conferenza sui diritti del mare - la Convenzione di Montego Bay - sfavorisce i paesi industrializzati e penalizza le imprese operatrici, per cui probabilmente sarà soggetta a revisione.

Tale bozza è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Governo italiano, il quale in data 7 dicembre 1984 ha aderito alla Convenzione. Ciò è avvenuto anche in osservanza ad un ordine del giorno accolto al Senato.

La disciplina contenuta nel disegno di legge al nostro esame si riferisce alla gestione del periodo transitorio, fino a che, cioè, non sarà operativa la Convenzione.

I problemi politici sorti con l'adesione alla Convenzione mi sembrano superati dal fatto che ad essa hanno aderito anche altri paesi della Comunità europea. Il Governo italiano ha voluto riaffermare le proprie relazioni internazionali e a tal fine ha presentato il provvedimento all'ordine del giorno.

È vero, però, che nel frattempo i paesi interessati allo sviluppo delle tecnologie destinate alle ricerche minerarie sottomarine stanno disciplinando in maniera autonoma la materia, in particolare per ciò che concerne il reciproco riconoscimento dei permessi di recupero e di sfruttamento in aree marine internazionali.

Di fronte a tale situazione, l'Italia ha la necessità di mettersi al passo perché non è possibile che l'ENI, che pur partecipa al consorzio OMA mediante la costituzione di una società di diritto americana, non possa disporre di un quadro legislativo di riferimento al contrario dei suoi *partners*. Ma il problema non è soltanto di carattere giuridico e formale, ma, ovviamente, sostanziale. C'è l'interesse dal punto di vista industriale per l'Italia di disporre della fonte alternativa di approvvigionamento minerario, costituita dai fondi marini, per garantire lo sviluppo industriale ed alleggerire la bilancia dei pagamenti dall'onere delle importazioni.

Mi riservo, se necessario, di proporre in una fase successiva il quadro della produzione mondiale e delle risorse dei quattro metalli contenuti nei noduli polimetallici (nichel, cobalto, magnesio e rame). È chiara l'esigenza per i paesi consumatori di attuare una politica di accesso diretto alle materie prime stante la complessità nel quadro politico internazionale e quindi appare evidente come i noduli polimetallici delle zone internazionali rappresentino una risorsa ottimale per rispondere a queste legittime e obiettive preoccupazioni.

Pochi riferimenti al disegno di legge, dopo averne spiegato la filosofia. L'articolato sancisce il carattere transitorio del provvedimento - in quanto il punto di caduta è la convenzione di Montego Bay - il limite del rispetto delle libertà fondamentali per l'uso dell'alto mare, il limite dei diritti degli altri Stati, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia della vita umana in mare, la subordinazione dell'attività di esplorazione e coltivazione al rilascio dei permessi. Sancisce inoltre la obbligatorietà della registrazione delle domande di permesso presentate dagli italiani o società nazionali a Stati che assicurano le condizioni di reciprocità e la partecipazione di italiani in enti stranieri, le condizioni del rilascio dei permessi e i criteri di selezione. Prevede, inoltre, norme che disciplinano i casi di modifica, revoca, decadenza, cessione e revisione dei permessi, gli obblighi cui devono assoggettarsi i titolari degli stessi, la vigilanza ed il controllo delle attività di cui al presente disegno di legge, la definizione e le caratteristiche per il riconoscimento degli Stati che assicurano la reciprocità, la composizione del comitato consultivo per i fondi marini, l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un pubblico registro in cui si annotino le domande, i permessi e le relative modifiche, nonché le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Il disegno di legge al nostro esame serve per regolamentare una situazione di transitorietà, in attesa che la Convenzione di Montego Bay diventi operativa.

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

Non vi sono, quindi, motivi per ritardare l'approvazione del provvedimento che consente alle nostre imprese di operare in condizioni di reciprocità rispetto ad altri paesi che hanno già regolamentato, con proprie leggi, le possibilità di prospezione, coltivazione ed esplorazione dei fondi marini.

Il relatore invita, pertanto, a votare a favore del disegno di legge.

ETTORE MASINA, *Relatore per la III Commissione*. A suo tempo chiedemmo di poter sentire il Governo per conoscere i modi di composizione delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni dell'onorevole Andreotti - relative al fatto che l'Italia si proponeva di partecipare attivamente al rilancio dell'ONU - e la presentazione di questo disegno di legge che acquisiva, come dato di fatto permanente, la mancata adesione alla Convenzione di Montego Bay.

Prendiamo atto con grande soddisfazione che l'Italia *in extremis* si è decisa a siglare la Convenzione; rimane, per noi, sempre vivo il problema che l'emanazione di questa legge porterebbe a disattendere le aspettative dei paesi del terzo mondo, i quali sono direttamente interessati poiché le prospezioni effettuate hanno rivelato la presenza dei noduli polimetallici in quelle zone marine, che costituiscono il prolungamento dello zoccolo continentale. Infatti, proprio per queste ragioni quei paesi non hanno aderito alla Convenzione di Montego Bay.

L'Italia, di conseguenza, viene a spostarsi, ancora una volta, nel settore dei paesi industrializzati che, di fatto, provocano dei grossi guasti alle economie dei paesi emergenti e tolgono loro possibilità di sviluppo.

Nel prendere atto della posizione dell'Italia in favore della Convenzione di Montego Bay, dichiariamo di non essere soddisfatti.

PRESIDENTE. Dichiario aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Le nostre Commissioni già si sono occupate dell'argomento alcuni mesi fa, ma ora si sono

verificati dei fatti nuovi, rispetto alle discussioni di allora: la sottoscrizione, da parte del Governo italiano, della convenzione di Montego Bay. Tale sottoscrizione sta a dimostrare che taluni interrogativi, sollevati in quella sede, non erano infondati.

Ci sembra però che con questa legge, soprattutto con il riconoscimento del principio di reciprocità, da parte dei paesi industrializzati, e dell'occupazione dei fondi marini, da parte dei consorzi dei paesi industrializzati - al di là dell'adesione dell'Italia a questa convenzione - si sottoscrivono ed attuano, in termini operativi, le scelte sostenute da taluni paesi industrializzati, in forte contrasto con le dichiarazioni dell'ONU in materia.

Ritengo opportuno richiamare alcuni termini della questione, in quanto l'obiettivo di questo conflitto è rappresentato dal controllo dei giacimenti dei noduli di manganese, un vero e proprio Eldorado il cui valore è stato stimato in una cifra superiore ai 3 trilioni di dollari. L'interesse verso tali giacimenti è enorme in quanto, in questi noduli, sono contenuti cinque metalli di grande rilevanza strategica: manganese, cobalto, nichel, molibdeno e rame. Sul ruolo strategico, anche nello stretto senso militare, di questi giacimenti non è necessario soffermarsi: basti pensare al cobalto, le cui riserve terrestri sono pressoché collocate nello Zambia, nello Zaire e in Unione Sovietica.

Il dato che vogliamo sottolineare è che, in questa lotta, sono impegnati sei consorzi, formati dalle multinazionali più rilevanti del petrolio e di altri interessi finanziari, che hanno dato il via alle esplorazioni, preconstituendo posizioni ed interessi che sono determinanti nel vanificare i deliberati dell'ONU in materia: ricordo che l'Assemblea delle Nazioni Unite, agli inizi degli anni '70, aveva definito le ricchezze del mare « patrimonio comune dell'umanità ».

Come dicevo prima, sono impegnati sei consorzi tra i quali l'OMA (U.S. STEEL, SUN OIL, ENI, Union Minière): ciascuno di questi gruppi consortili è caratterizzato dalla presenza dei soli sette paesi più in-

dustrializzati ed ha formidabili combinazioni di capitali, di tecnologie e di presenze capillari nel controllo sia in fase di approvvigionamento che in fase di produzione e di distribuzione.

Gli stessi Stati di cui sono emanazione tali gruppi multinazionali assumono parte rilevante nelle spese sostenute dalle imprese; non cito i contributi ed i sostegni erogati dai singoli Stati. Ora, è in questo quadro di enormi interessi in gioco che si colloca il tentativo dell'ONU di porre ordine in questa materia e di determinare una situazione di scambio equo tra i paesi più industrializzati, quelli del terzo mondo e gli altri, compresi quelli che non si affacciano sul mare.

Prima ancora quindi della bozza di convenzione di Montego Bay va ricordato che nel corso della IX sessione sulla Conferenza del mare di Ginevra si era arrivati ad una bozza di convenzione e che questa era stata sottoscritta dall'amministrazione americana (Carter) e successivamente denunciata da Reagan. I tratti essenziali sono la costituzione di una autorità sovranazionale che disciplini la concessione dei permessi di ricerca e valorizzazione delle risorse sottomarine e che ricicli una parte dei proventi; quindi, valorizzazione delle risorse e delle tecnologie messe a punto nella coltivazione delle stesse risorse, a favore anche dei paesi del terzo mondo.

Con l'avvento di Reagan, questa convenzione è stata denunciata; il resto è storia recente. C'è stato il nuovo progetto di convenzione a Montego Bay, votato a maggioranza e non sottoscritto dalle nazioni più industrializzate; c'è stato un passo in avanti del Governo italiano e tuttavia, di fatto, questo passo in avanti viene vanificato dal varo di un disegno di legge che prende atto dell'ordine non voluto dall'ONU ma imposto dalle multinazionali del settore; quindi, questa fase di transizione difetta di prospettive concrete. L'ordine definitivo ha sollevato una serie di interrogativi al Governo, per vedere se sia possibile promuovere un'azione anche a livello della Comunità Economica Europea perché si arrivi ad una azione fattiva e concreta. La questione centrale non

mi sembra sia la regolamentazione burocratica di questa o di quella norma, il modo in cui questa o quella compagnia italiana viene autorizzata ad accedere ai consorzi; è soprattutto un capitolo importante della politica estera del nostro paese ed avevamo sollecitato in quella sede nel luglio scorso, un chiarimento da parte del Governo circa la sua linea riguardo a questo argomento.

ELIO GIOVANNINI. Nel luglio dello scorso anno, affrontammo questo problema, e mi pare che il punto di vista accolto dalle Commissioni fosse quello che non ci trovavamo solamente di fronte ad un importante problema di politica industriale - quello certamente doveroso di mettere l'industria italiana al passo con quella degli altri paesi industrializzati nell'accesso e nello sfruttamento di un bene assolutamente fondamentale per le prospettive dell'avvenire industriale del mondo - ma che la questione che si poneva investisse la collocazione dell'Italia nel rapporto nord-sud e che la soluzione tecnica che andavamo adottando mettesse in discussione le coordinate generali della linea politica del paese.

Queste le ragioni accolte dalle Commissioni, per le quali chiedemmo a luglio un riesame del problema procedurale per non perdere battute e per non accrescere il divario e la penalizzazione delle nostre aziende rispetto a quelle di altri paesi e per non trascurare contemporaneamente un problema politicamente rilevante. In quali termini affrontiamo oggi la discussione? Per certi versi la situazione è mutata per il fatto positivo della adesione dell'Italia, nel dicembre dello scorso anno, alla convenzione di Montego Bay; la questione che resta aperta è se il paese, nel compiere un atto di questo genere, senta di più, qualifichi di più la sua vocazione di strumento di unificazione attraverso la politica di valorizzazione di tesi internazionali e di raccordo nord-sud, quindi punti esplicitamente in direzione del recupero di un rapporto fra i paesi del terzo mondo, i quali in questo momento sono impegnati - sono pochi per la verità - nel-

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

lo sfruttamento di queste risorse oppure se il paese, in nome del cosiddetto realismo, segua con ritardo quello che hanno fatto gli altri e quindi rinunci alla sua dichiarata vocazione di strumento di politica internazionale.

Ora, le domande che rivolgo al Governo sono due: come ritiene possibile conciliare con l'adesione alla Convenzione di Montego Bay e con la sua dichiarata vocazione internazionalista e di tramite tra il nord e il sud una scelta cosiddetta tecnica, che formalmente lo schiera nell'ambito di un gruppo limitato di paesi in contrasto con quelli del terzo mondo? La seconda domanda è: ritiene il Governo che vi sia ancora uno spazio a livello italiano - e noi riteniamo che vi sia - che ci metta nelle condizioni di non essere i portatori subalterni di scelte avvenute altrove, ma i proponenti di una iniziativa politica. Queste due questioni erano aperte a luglio e sono tuttora aperte; vorremmo sentire l'opinione del Governo.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sarò breve, perché il collega Cherchi ha già esposto ed esaminato con attenzione gli aspetti internazionali che sono investiti da questo disegno di legge. Mi sembra che dobbiamo prendere atto che per la materia in oggetto - in questo, concordo con il collega Giovannini - siamo vittime, perché ci troviamo di fronte ad una situazione in virtù della quale la nostra volontà sarebbe quella di impostare in termini positivi il rapporto nord-sud. Ci troviamo però di fronte ad una volontà dell'attuale amministrazione statunitense che blocca questo processo e, di fronte a questo blocco, abbiamo la possibilità di assumere una posizione di coerenza astratta ed anche di protesta e quindi di attendere che la Convenzione diventi operante; ciò condannerebbe la nostra economia e la nostra industria ad una paralisi, e questo non è possibile.

Di qui la necessità di una regolamentazione che, però, è in contrasto con lo spirito che ha guidato il Governo ad aderire alla convenzione di Montego Bay, spi-

rito che vuole migliorare i rapporti nord-sud in questo settore.

A tale riguardo desidero sottolineare l'atteggiamento negativo dell'attuale amministrazione statunitense che si manifesta non solo in questa occasione, ma più in generale nelle posizioni assunte nell'ambito del Fondo monetario internazionale, e che crea notevoli ostacoli all'attuazione della convenzione. Si tratta di un atteggiamento che contrasta non solo direttamente con gli interessi dei paesi in via di sviluppo, ma anche indirettamente con le esigenze manifestate dal nostro paese.

Ritengo che le Commissioni riunite debbano cogliere l'occasione per manifestare in modo formale, attraverso un ordine del giorno, l'auspicio espresso dai colleghi Cherchi e Giovannini, che cioè questo problema venga sollevato in sede europea, cogliendo anche l'occasione offerta al nostro paese dal semestre di presidenza della CEE.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO ABETE, *Relatore per la XII Commissione*. Nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, non posso fare a meno di rilevare che rimangono aperti alcuni problemi, nonostante la sottoscrizione da parte del nostro paese della convenzione di Montego Bay. Indubbiamente, vi è qualche contraddittorietà nel fatto di aver presentato un disegno di legge in condizioni di transitorietà subito dopo l'adesione alla convenzione, che è di ben altro spessore. Tuttavia in questo momento non abbiamo di fronte a noi altre strade da seguire e a tale proposito voglio ricordare che in occasione della discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento il gruppo comunista si astenne in seguito all'accettazione del proprio ordine del giorno da parte del Governo. Mi sembra che da allora si siano fatti alcuni passi in avanti, dal momento che si è giunti alla firma della convenzione, firma che, congiunta con quella di altri paesi della Comunità

europea, ha portato ad effetti di trasci- namento nei confronti di altri paesi.

Infine, concordo con il collega Petruc- cioli circa l'esigenza di manifestare la vo- lontà del nostro paese di non trovarsi in una condizione di subalternità rispetto agli altri paesi industrializzati; ed è pro- prio per questo motivo che invito le Com- missioni ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge al nostro esame.

ETTORE MASINA, *Relatore per la III Commissione*. Mi sembra che i colleghi intervenuti nella discussione abbiano sot- tolineato ulteriormente le ragioni di per- plessità nei confronti di questo disegno di legge, il quale non chiude alcun proble- ma, anzi si può dire che lo chiuda in senso inverso. Non è affatto vero che la adesione del nostro paese rilanci la con- venzione di Montego Bay; in realtà, aven- do ricevuto l'avallo degli Stati Uniti, il Governo italiano ha seguito una metodo- logia da « ponziopilatismo », in quanto ha sottoscritto una convenzione che di fatto è inoperante e che non consente alcuna iniziativa politica ai paesi che vi parteci- pano o che vi parteciperanno in futuro per regolamentare lo sfruttamento delle risorse marine al quale sono maggiormen- te interessati gli Stati Uniti.

Proprio perché ci si sta avviando non verso una soluzione interlocutoria, ma ver- so una situazione che difficilmente potrà essere mutata, il gruppo della sinistra in- dipendente voterà contro il disegno di legge.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Sta- to per gli affari esteri*. Dalle relazioni e dalla discussione che ne è seguita, è emer- so che l'esplorazione e la coltivazione del- le risorse minerali dei fondi marini rap- presentano una delle forme di approvvigio- namento delle materie prime per gli anni futuri e che, come è stato ampiamente sottolineato, la presenza di grandi quanti- tativi di noduli polimetallici da sfruttare a seimila metri di profondità costituisce una forma di ricerca e di esplorazione già in corso da molti anni. Proprio per que- sto motivo, la comunità internazionale ha

individuato la necessità di arrivare ad una regolamentazione generale dello sfrutta- mento di tali risorse inserendo tale tema- tica fra le competenze più importanti con- tenute nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare aperta alla fir- ma a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

Tale convenzione internazionale stabili- sce le norme da applicare all'esplorazione e alla coltivazione delle risorse situate al di fuori delle zone di giurisdizione dei sin- goli Stati tenendo anche conto del prin- cipio contenuto nella risoluzione votata all'ONU il 17 dicembre 1970, nella quale tali risorse vengono definite « patrimonio comune dell'umanità ».

La convenzione non ha accolto alcuni dei miglioramenti richiesti da un certo numero di paesi aderenti, tra cui quelli della Comunità europea, in ordine alle disposizioni relative al regime di sfrut- tamento delle risorse minerarie dei fondi oceanici. Per questo motivo alcuni paesi industrializzati non hanno sottoscritto a Montego Bay la convenzione delle Nazio- ni Unite, pur lasciando aperta l'opzione per una adesione entro i termini fissati dell'articolo 305 della convenzione stessa e che scadevano il 9 dicembre 1984.

Una mutata atmosfera internazionale è prevalsa negli anni 1983-1984, ed essa si è manifestata nello svolgimento dei lavori della Commissione preparatoria delle Na- zioni Unite per le creazione di una autori- tà internazionale con competenza sui fon- di marini nonché nella validità degli obiet- tivi di gran parte delle nazioni aderenti alla convenzione che hanno codificato il diritto marittimo consuetudinario soprat- tutto per quanto concerne la libertà di navigazione.

Introdotta questa nuova atmosfera, l'Italia - sensibile anche alle pressioni che sono venute dalle parti politiche alle qua- li ha accennato il relatore - il 7 dicembre 1984 ha firmato la Convenzione, rientran- do nei termini previsti dall'articolo 305 della Convenzione medesima. Sottoscriven- dola, il Governo - lo voglio ribadire an- che per rispondere ad alcune specifiche ri- chieste - ha ritenuto di compiere un atto di natura essenzialmente politica, al fine



---

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

---

di prendere parte attiva al processo di universalità delle azioni delle Nazioni Unite, che costituisce uno dei punti fondamentali e basilari della politica estera italiana.

Tuttavia - credo che molti parlamentari siano consci di questo - esistono dei tempi lunghi per l'entrata in vigore della Convenzione e per la messa in funzione degli organismi previsti per la disciplina e lo sfruttamento dei fondi marini, per cui occorre introdurre legislazioni nazionali transitorie.

Infatti, qualora non introducessimo la legislazione transitoria verremmo, di fatto, esclusi dalla possibilità di partecipare allo sfruttamento delle risorse stesse. A questo fine, e non per altro, alcuni paesi industrializzati hanno concluso intese internazionali in forza delle quali ciascuno Stato potrà, nel rispetto di alcuni principi comuni, rilasciare ai propri cittadini il permesso di esplorazione e di coltivazione.

Una delle condizioni del trattamento di reciprocità è proprio l'esistenza di discipline nazionali analoghe, già emanate, per altro, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Giappone, in Unione Sovietica e negli Stati Uniti.

In tale circostanza è parsa necessaria una regolamentazione giuridica della materia, tenuto conto dell'adozione di legislazioni nazionali, da parte degli Stati che ho citato, e del fatto che misure analoghe sono allo studio presso altri paesi industrializzati.

Queste sono le motivazioni per le quali il Governo si permette di suggerire l'approvazione del provvedimento, ricordando anche che in sede CEE è stata svolta una azione affinché tutti i paesi comunitari sottoscrivessero la Convenzione di Montego Bay. Inoltre, la sottoscrizione italiana ha fatto scattare il meccanismo per cui tutti i paesi comunitari sono soggetti alle norme che la Convenzione prevede.

Ulteriori pressioni si potranno esercitare in sede politica, ma ritengo che la sottoscrizione da parte dell'Italia rappresenti un atto concreto nella direzione auspicata dagli interventi nel dibattito odierno.

NICOLA MARIA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei ricordare che la Convenzione di Montego Bay fu approvata, e poi firmata, da 130 paesi, quasi tutti appartenenti al gruppo dei paesi in via di sviluppo: ci furono quattro voti contrari (Stati Uniti, Venezuela, Israele e Turchia), tutto il gruppo dell'Est, URSS in testa, si astenne. Ho citato questo particolare per sottolineare come questa Convenzione sia condivisa, nella sostanza, da tutti i paesi in via di sviluppo; quindi, essa non può essere considerata come strumento di sfruttamento.

In questo senso il Governo italiano l'ha sottoscritta (come hanno ampiamente riferito il relatore, onorevole Abete, ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Fioret) nel dicembre scorso, tenendo conto anche delle sollecitazioni che il Parlamento aveva rivolto.

Tuttavia, in attesa dell'entrata in vigore, con atto di ratifica, della Convenzione medesima, abbiamo il dovere di tutelare le nostre aziende che operano nel settore, così come hanno fatto tutti gli altri Stati.

Voglio ricordare ai colleghi che in questo campo, attraverso le partecipazioni statali, operiamo con investimenti notevoli in alcuni paesi; tramite il consorzio OMA, la Samin Ocea del gruppo ENI ed insieme con altre società - United Steel, Sun Oil, Union Minière - partecipiamo alle ricerche, nei fondi marini di manganese, di cui abbiamo bisogno per la nostra industria, per cui, in assenza di uno strumento legislativo, come quello che è oggi al voto di questo ramo del Parlamento, siamo privati di alcuni diritti che tutti gli altri paesi - dico tutti, anche quelli che votarono contro, cioè gli Stati Uniti, e quelli che si astennero, cioè l'URSS - già hanno da tempo. Siamo l'unico paese che partecipa ai consorzi investendo miliardi di capitali nazionali, ma in mancanza di questa legge, in mancanza di una norma che tuteli gli interessi nazionali, non possiamo esportare nel nostro paese, in quanto il consorzio che effettua la ricerca è internazionale ed il frutto di tale ricerca non

può essere esportato nel nostro paese; inoltre, qualora il consorzio si sciogliesse - e ci sono avvisaglie in questa direzione - l'Italia non potrebbe vantare alcuna licenza di esplorazione, in quanto questa passerebbe senz'altro agli Stati Uniti.

Credo, quindi, sia solo questione di un atto di responsabilità del nostro paese. Voglio, tuttavia, sintetizzare la posizione del Governo italiano, in particolare agli onorevoli Cherchi e Giovannini, che hanno affrontato la questione fin dal luglio dello scorso anno.

Il Governo è stato sollecitato dal Parlamento a sottoscrivere la Convenzione di Montego Bay: in effetti, avremmo preferito, prima di sottoscriverla, aver chiaro il capitolo riguardante l'escavazione dei fondi marini, e devo dire che il chiarimento è venuto, in parte, nella riunione della primavera scorsa.

Comunque, sollecitato dal Parlamento, ed avendo accolto come raccomandazione l'ordine del giorno del Senato, il Governo, nello scorso mese di dicembre, ha siglato la Convenzione di Montego Bay, per cui ora ne accetta l'impostazione. A questo punto occorre porre in essere gli atti di ratifica che la rendano operante, seppur con i tempi e le forme noti. Naturalmente i tempi non saranno brevissimi, in quanto si tratta di ratificare una Convenzione fortemente contrastata. Nelle more che questo avvenga, abbiamo il sacrosanto diritto-dovere di tutelare i nostri interessi, perché tutti gli altri paesi, ripeto tutti, sia quelli che hanno votato contro, sia quelli che si sono astenuti, sia quelli che hanno votato a favore (come la Francia) hanno legislazioni di cautela per gli interessi nazionali.

A questo punto il quadro è chiaro; questo disegno di legge disciplina solo in termini transitori - lo dice chiaramente l'articolo 1 - in attesa che scatti l'atto di ratifica di questa convenzione.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. In attesa che scatti l'assunzione di quella Convenzione su scala internazionale, non solo la ratifica.

NICOLA MARIA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e*

*l'artigianato*. Nel momento in cui l'Italia ha sottoscritto la convenzione, si è messa nella prospettiva di coerenza anche con la posizione assunta finalmente in maniera omogenea da tutti i paesi della Comunità; vi sono ancora alcuni punti di contrasto, comunque i paesi comunitari hanno raggiunto una certa convergenza, per cui sarà più facile giungere all'attuazione di quella convenzione. Poiché l'articolo 1 del disegno di legge dice chiaramente che la disciplina ha carattere transitorio, in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale, avendo noi firmato la convenzione, occorre ora l'atto di ratifica. Fu già sollevata questa osservazione al Senato e fu cambiata la dizione proprio a seguito dell'osservazione del gruppo comunista.

A questo punto vorrei invitare il gruppo comunista a tenere un atteggiamento analogo a quello tenuto al Senato; se il suo atteggiamento al Senato fu di astensione per sollecitare il Governo, ora che questi atti sono stati tutti puntualmente realizzati, non ci sono ostacoli. Semmai ci potrebbe essere uno strumento, come l'ordine del giorno, di sollecitazione al Governo perché questa ratifica avvenga, il più rapidamente possibile; di fronte ad uno strumento di questo tipo, credo non avremmo alcuna difficoltà ad accogliere la sollecitazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli dall'1 al 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Fini).

La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli « nazionali italiani ».

La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi ma-

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

rini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(È approvato).

#### ART. 2.

(Definizioni).

Ai fini della presente legge si intende per:

«fondi marini», il fondo ed il sottofondo marini situati al di là delle zone sottoposte, in conformità al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

«prospezione», la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

«esplorazione», la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerali economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attività esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantità sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

«coltivazione», l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

(È approvato).

#### ART. 3.

(Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali).

Le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono

soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocità ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attività di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione né esercizio di sovranità o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

Le attività consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai principi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

a) uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle libertà di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

b) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

È vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attività svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

(È approvato).

#### ART. 4.

(Prospezione).

La prospezione non richiede permessi. Essa però non può svolgersi in aree già oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

(È approvato).

#### ART. 5.

(Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità).

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocità ai sensi

dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

Le attività svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

*(Partecipazione di nazionali in enti stranieri).*

L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in società, associazioni od altri enti stranieri.

Le attività svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla società, associazione od ente dallo Stato estero.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

*(Rilascio dei permessi).*

I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possedere la capacità tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i principi ed i fini indicati nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a più nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attività di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplorazione è data priorità nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati della esplorazione medesima.

In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalità e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per più del 30 per cento di tale area.

*(È approvato).*

## ART. 8.

*(Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area).*

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non può superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione è stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

*(È approvato).*

## ART. 9.

*(Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area).*

La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non può superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione è stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.

*(È approvato).*

## ART. 10.

*(Modifica e revoca dei permessi).*

Con le modalità di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi.

I permessi possono altresì essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.

*(È approvato).*

## ART. 11.

*(Decadenza dai permessi).*

Con le modalità di cui all'articolo 7 il titolare del permesso è dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:

- 1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;
- 2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;
- 3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'ambiente;
- 4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalità indicati nel programma dei lavori;
- 5) cede il permesso senza essere stato regolarmente autorizzato;
- 6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

*(È approvato).*

## ART. 12.

*(Cessione e rinuncia).*

La cessione del permesso o di una sua quota è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valutata la capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le

parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 11.

La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

*(È approvato).*

#### ART. 13.

*(Obblighi dei titolari dei permessi).*

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attività minerarie e di trattamento, nonché per il trasporto delle risorse estrattive, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia.

Essi debbono altresì destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia.

Alle disposizioni di cui al primo comma si può derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

*(È approvato).*

#### ART. 14.

*(Vigilanza e controllo).*

La vigilanza e il controllo sulle attività previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Mini-

stero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze.

Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonché i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.

*(È approvato).*

#### ART. 15.

*(Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi).*

La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalità di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21.

Ai fini del contributo italiano ai paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge è tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente.

Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.

*(È approvato).*

#### ART. 16.

*(Stati che assicurano la reciprocità).*

Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicu-

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

rano la reciprocità gli Stati in cui è in vigore una normativa che:

a) disciplini l'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge.

La qualità di Stato che assicura la reciprocità è riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualità.

Nelle intese di cui al precedente comma sarà perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6.

I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocità sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 17.

(Comitato tecnico consultivo  
per i fondi marini).

Per i pareri previsti nella presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini, così composto:

1) del presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia.

Il presidente del Comitato può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti per specifiche materie.

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive Amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del Comitato.

Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

ART. 18.

(Registro).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, nell'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

a) le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonché i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decadenza dei permessi stessi;

b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

c) le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato.

Il registro è pubblico.

(È approvato).

ART. 19.

(Sanzioni).

Il cittadino italiano che svolge attività di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che pone in atto attività in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumità o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge, arreca danno grave all'ambiente marino è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalità, anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

(È approvato).

ART. 20.

(Disposizioni finali).

Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano.

Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla presente legge.

Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° gennaio 1988.

A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.

(È approvato).



IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFF. ESTERI-INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 21.

(Disposizioni di attuazione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie:

per dare, agli Stati che assicurano la reciprocità, informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani;

per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

In merito a tale articolo vorrei precisare che le norme di attuazione previste dall'articolo 2 hanno natura regolamentare e che, pertanto, non è possibile configurare alcuna delega legislativa al Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Petruccioli e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni Industria ed Esteri della Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1618, relativo alla esplorazione e la coltivazione delle risorse minerarie dei fondi marini;

preso atto dell'adesione dell'Italia alla convenzione internazionale di Montego Bay;

considerata in ogni caso la necessità di un attivo impegno del nostro Paese per la piena operatività della stessa convenzione;

valutata l'opportunità in tal senso offerta al nostro Paese dal semestre di Presidenza presso la CEE;

impegnano il Governo a:

1) predisporre tempestivamente gli strumenti legislativi di ratifica della adesione alla convenzione;

2) predisporre una posizione unitaria dei Paesi della Comunità a favore della convenzione stessa e della sua attuazione;

3) agire in tutte le sedi internazionali e con le opportune iniziative diplomatiche per rimuovere gli ostacoli frapposti da taluni Governi.

0/1618/12/1

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LELIO GRASSUCCI. Il gruppo comunista, ribadendo che ci si trova di fronte ad un provvedimento rilevante e non di scarso peso per la nostra economia, in quanto si tratta di delicati problemi di politica internazionale e dei rapporti nord-sud, non è riuscito a convincersi. Ci troviamo di fronte ad una situazione delicata, complessa ed in parte contraddittoria, che deriva dal fatto che processi, a livello nazionale, possono andare avanti per certi tempi e che, a livello inter-

nazionale, possono andare avanti o più rapidamente o più lentamente, dipendendo ciò da una serie di equilibri internazionali che sono sostanzialmente sempre in movimento.

Ci troviamo quindi di fronte ad una contraddizione: da una parte vi è l'esigenza - che condividiamo e che è importante - di tutelare il nostro apparato produttivo (industria e ricerca), ed è per questo che non abbiamo presentato emendamenti al provvedimento; dall'altra parte, vi è l'esigenza - credo condivisa anche da altri - di non irrigidire i rapporti internazionali, per evitare ulteriori complicazioni. Ciò che ci spinge al voto contrario non è tanto l'esigenza di tutelare il nostro apparato produttivo, quanto la insufficienza dell'azione politica del Governo italiano a livello internazionale, azione che non ci offre delle reali garanzie.

Vorrei sottolineare un dato, cioè che a livello internazionale è aperto un conflitto molto ampio, motivato da interessi economici. Quando alcuni paesi, come ad esempio il Cile, la Libia ed altri ancora estendono la potestà del loro paese fino a 200 miglia dalla costa, lo fanno evidentemente per ragioni di natura economica, cosa che i rapporti bilaterali tra gli Stati non riesce a tutelare. La questione, ripetuto, della estensione per motivi economici può creare ulteriori complicazioni a livello di strategia tattica oltre che militare; è proprio per questo che siamo preoccupati, in quanto lo svilupparsi dei rapporti bilaterali non offre certezza di diritto a livello internazionale e quindi siamo sempre esposti al pericolo di ulteriori complicazioni e conflitti.

Infine, mi pare vi sia l'esigenza di trovare, a livello internazionale, una mediazione tra paesi che possiedono possibilità di sfruttamento immediato del sottosuolo - e delle risorse marine in particolare - possedendo tecnologie molto avanzate e paesi che non sono in grado di farlo, ma che avrebbero diritto come gli altri di procedere in quella direzione. Con il nostro voto contrario non vogliamo rappresentare pregiudizi né contrarietà alle norme in sé, ma vogliamo segnare una

nostra distinzione da un atteggiamento internazionale del Governo italiano che, secondo noi, continua purtroppo a rimanere in una situazione di attesa. Vogliamo sollecitare il Governo ad una azione più ampia e produttiva perché la convenzione internazionale verso cui si sta andando venga rapidamente in attuazione, per evitare non solo rapporti squilibrati tra nord e sud, ma anche per evitare che tali rapporti possano nuocere ai fini della distensione e della pace a livello internazionale.

MARTE FERRARI. I chiarimenti e le delucidazioni forniti dagli interventi precedenti, certo in mezzo alle molte difficoltà che la questione pone, sono tali da escludere un voto contrario, per non impedire l'ulteriore esame di un problema che invece merita la più attenta considerazione. Esprimiamo quindi voto favorevole, chiedendo una valutazione della questione da parte del Governo, proponendo e sollecitando atteggiamenti positivi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini » (Approvato dal Senato) (1618):

Presenti e votanti . . .	49
Maggioranza . . .	25
Voti favorevoli . . .	31
Voti contrari . . .	18

(Le Commissioni approvano).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete, Alasia, Armato, Astori, Bianco, Bianchini, Bonalumi, Briccola, Caccia, Canullo, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Crucianelli, Donazzon, Dujany, Facchetti, Fausti, Ferrari Marte, Gabbugiani, Giovannini, Graduata, Grassucci, Masina, Napoli, Nucara, Olivi, Orsenigo, Pellicanò, Pujia, Rauti, Righi, Rossi Alberto,

Sacconi, Sandirocco, Sangalli, Sanlorenzo, Sastro, Savio, Serafini, Silvestri, Trebbi, Viscardi, Zanone e Zoso.

**La seduta termina alle 12.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO